

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE MULTI-ASSIALI POST COVID – 19.

TRA

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione regionale Puglia (di seguito denominato "Inail") con sede e domicilio fiscale in Bari al Corso Trieste, 29 c.f. 01165400589. P.IVA 00968951004, rappresentata dal dr. Giuseppe Gigante, nella qualità di Direttore regionale

e

la struttura Consorzio sanità e servizi integrati per azioni scrl (CON.S.S.I.) con sede in Foggia al Viale Manfredi, snc P. IVA 04007550710 (di seguito denominata "Struttura") – sede operativa in Adelfia (Ba) alla Via Grotta Papa Natale c.da Fontana - presidio di riabilitazione "San Giovanni di Dio"

rappresentata dal Sig. Salvatore Accarrino

domiciliato per la carica presso il medesimo indirizzo.

Premesso che

l'Inail, in qualità di ente pubblico non economico, deputato alla gestione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che costituisce una forma di sicurezza sociale obbligatoria tradizionalmente riconosciuta da tutti gli Stati membri ai cittadini dell'Unione europea, è tenuto, ai sensi dell'art. 86 del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124, a garantire tra le prestazioni istituzionali l'erogazione di tutte le cure necessarie per il recupero della capacità lavorativa e (dopo l'entrata in vigore dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000) dell'integrità psicofisica a favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici;

a tal fine l'Inail, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera d) bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può erogare, per mezzo di proprie strutture, prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera;

l'Inail, inoltre, ai sensi dell'art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del d.p.r. 30 giugno 1965, n.1124, può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate;

l'Inail, per effetto delle sopracitate disposizioni, ha competenza diretta, in quanto attribuita da fonti di rango primario, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie a favore dei propri assistiti e tale competenza è concorrente con quella del Servizio sanitario ed è esercitata in una logica di integrazione ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni;

in questa logica di integrazione l'Inail provvede per mezzo di servizi pubblici e privati, con i quali stipula convenzioni ai sensi del sopracitato art.11, comma 5 bis, del d.lgs. n. 81/2008, all'erogazione a favore dei propri assistiti di prestazioni integrative di quelle garantite dal Servizio sanitario e, in funzione sinergica e sussidiaria, anche all'erogazione di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza nei casi in cui le stesse non siano ottenibili dal Servizio sanitario tempestivamente in quanto, per la loro erogazione è richiesto un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, con il conseguente aggravamento dello stato di salute dell'infortunato, privato delle cure necessarie;

le evidenze scientifiche su tale malattia dimostrano come possano residuare ripercussioni e sintomi di diversa natura, tra i quali quelli cardio-polmonari, neuro-motori e psicologici, dovuti all'azione specifica del virus, alla prolungata ospedalizzazione e/o alle terapie praticate che richiedono, proprio per la complessità e l'interferenza reciproca, di un approccio clinico e riabilitativo multi-assiale;

la riabilitazione, pertanto, riveste un ruolo predominante nella gestione della morbilità post critica di tale malattia acuta, al fine di ridurre le sequele di disabilità fisica, funzionale e psichica;

in relazione al quadro clinico presentato e ai successivi esiti, è possibile effettuare una diversificazione dei pazienti, indirizzandoli a trattamenti riabilitativi con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale;

nell'attuale situazione pandemica causata dal diffuso contagio da Sars-Cov2, l'Inail ha inteso individuare strutture sanitarie con le quali stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni di riabilitazione multi-assiale post Covid-19;

la Direzione regionale Puglia ha pubblicato un Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla sottoscrizione di convenzioni da parte di strutture sanitarie;

In esito all'Avviso pubblico è stata individuata, sulla base dei requisiti previsti, la Struttura in grado di garantire l'erogazione di prestazioni riabilitative multi assiali con la tempestività ritenuta necessaria dall'Inail;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 2

Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati e tecnopatici, affetti da complicanze da infezione da Sars _Cov_2, delle prestazioni riabilitative multi assiali tra quelle elencate nel successivo articolo 3.

L'Inail, ove risulti necessario, può indirizzare i propri assistiti, nel rispetto della libertà di scelta terapeutica da parte degli stessi, presso la Struttura per l'erogazione delle

suddette prestazioni riabilitative con diverso grado di intensità e diverso regime prestazionale: ricovero e ambulatoriale.

Art. 3

Prestazioni riabilitative multi assiali

La Struttura si impegna, fatte salve le esigenze di emergenza e urgenza, che devono essere considerate a carattere prioritario, ad assicurare una presa in carico globale dell'assistito garantendo l'erogazione delle prestazioni necessarie tra quelle sotto elencate:

- riabilitazione respiratoria basata sull'esercizio terapeutico finalizzato al training della muscolatura respiratoria e accessoria, su tecniche di clearance bronchiale e igiene delle vie aeree e sulla gestione dell'ossigenoterapia
- riabilitazione cardiologica basata sull'esercizio di tipo aerobico, mediante utilizzo di ergometri a frequenza e intensità diverse
- riabilitazione motoria basata su esercizi di miglioramento della forza muscolare e miglioramento dell'endurance e della performance motoria globale e sul graduale recupero/adattamento delle attività di vita quotidiana, anche mediante idrochinesiterapia assistita
- riabilitazione neuropsicologica con tecniche cognitivo- comportamentali tese al miglioramento delle funzioni superiori
- valutazione, supporto e integrazione nutrizionale
- prestazioni specialistiche rese dalle figure professionali previste nel successivo art.4, di cui alle lettere da g) a m), che possono essere fornite anche in forma consulenziale.

Art.4

Requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali

La Struttura garantisce la sussistenza dei seguenti requisiti professionali, tecnici, organizzativi e strutturali:

- a) medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, per l'inquadramento diagnostico-terapeutico e compilazione del progetto riabilitativo individuale (PRI), finalizzato al recupero funzionale del paziente infortunato
- b) medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione respiratoria
- c) medico specialista in cardiologia o discipline equipollenti di supporto e affiancamento allo specialista fisiatra, per le attività di riabilitazione cardiologica
- d) medico specialista in neurologia o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione neurologica
- e) infermiere
- f) fisioterapista

- g) medico specialista in psichiatria o discipline equipollenti, per le attività di riabilitazione psichiatrica
- h) psicologo
- i) nutrizionista
- l) terapeuta occupazionale
- m) logopedista
- n) palestra e locali rispondenti ai requisiti previsti dalla specifica normativa regionale.

Art. 5

Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura si obbliga a erogare le prestazioni riabilitative nei confronti degli infortunati affetti dagli esiti invalidanti da infezione COVID-19, con la tempestività necessaria e comunque nel rispetto dei tempi indicati nell'iter procedimentale di seguito descritto, secondo il regime prestazionale prescritto dal dirigente medico Inail (*ricovero o regime ambulatoriale, no day hospital*).

a) In caso di regime riabilitativo di ricovero in reparto di degenza:

- a seguito dell'autorizzazione da parte della sede Inail, l'assistito accede per il ricovero presso la struttura convenzionata e quest'ultima invia entro 3 giorni alla sede Inail il progetto riabilitativo individuale COVID-19, predisposto sulla base di una relazione medica, che tenga conto della multi-assialità dei postumi da malattia da sars-CoV-2, e riporti la valutazione funzionale globale e la durata del trattamento, indicando quali dispositivi ad alta tecnologia saranno eventualmente utilizzati per l'erogazione di specifiche prestazioni;
- la struttura convenzionata invia alla sede Inail competente una valutazione fisiologica nella fase intermedia del percorso riabilitativo e, comunque, non oltre 30 gg dalla data di ricovero, che potrà essere supportata anche da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia COVID-19. A detta valutazione potrà essere allegata l'eventuale proposta di rimodulazione del programma riabilitativo, che sarà soggetta ad approvazione della Sede Inail competente;
- la struttura convenzionata dovrà rilasciare, all'esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale;
- in relazione alle condizioni cliniche dell'assistito e all'evoluzione delle stesse durante il ricovero la struttura convenzionata, laddove ritenga che l'assistito debba proseguire con percorsi riabilitativi a minore intensità, quale il trattamento in day hospital o in regime ambulatoriale, ne dà tempestiva comunicazione alla Sede, inviando dettagliata relazione sanitaria con indicazione del nuovo progetto riabilitativo e attivandosi per reperire un posto disponibile presso idonea struttura pubblica o privata, in regime di convenzione con il Ssr;
- qualora non vi sia disponibilità da parte delle strutture pubbliche o private accreditate con il Ssr a iniziare il trattamento riabilitativo nei tempi ritenuti idonei dalla Struttura convenzionata e validati dalla sede Inail, si attiverà il

flusso relativo alla riabilitazione in regime "ambulatoriale", secondo le modalità riportate al successivo punto b);

- nell'ipotesi in cui si preveda la dimissione a domicilio o l'invio dell'assistito presso altre strutture per esigenze terapeutiche diverse dalla riabilitazione multiassiale, la struttura convenzionata ne dà tempestiva comunicazione alla Sede competente per i conseguenti adempimenti amministrativi, facendosi carico di reperire, anche in questo caso, un posto disponibile presso idonea struttura pubblica o privata accreditata in convenzione con il Ssr.

b) In caso di regime prestazionale ambulatoriale:

- la struttura convenzionata entro 3 giorni dalla data di ricezione dell'autorizzazione da parte dell'Inail effettua la visita fisiatrica, redige il PRI COVID-19, indicando anche quali dispositivi ad alta tecnologia saranno eventualmente utilizzati per l'erogazione di specifiche prestazioni e lo invia alla Sede;
- il dirigente medico della sede Inail valuta il PRI COVID-19 e, a seguito dell'approvazione da parte dello stesso, la funzione amministrativa autorizza l'erogazione delle prestazioni riabilitative dandone comunicazione alla struttura convenzionata;
- entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione la struttura convenzionata deve iniziare le cure riabilitative;
- la struttura convenzionata dovrà inviare alla sede Inail competente una valutazione fisiatrica nella fase intermedia del percorso riabilitativo, che potrà essere supportata anche da videat specialistici, in relazione alla complessità multiorgano derivante dalla malattia COVID-19. A detta valutazione potrà essere allegata l'eventuale proposta di rimodulazione del PRI COVID-19, che sarà soggetta ad approvazione del dirigente medico Inail e ad autorizzazione da parte della funzione amministrativa di Sede Inail;
- la struttura convenzionata dovrà rilasciare, all'esito del percorso riabilitativo effettuato, una dettagliata relazione di dimissione clinico-funzionale.

Art. 6

Corrispettivi delle prestazioni

La Struttura si impegna a non richiedere alcun pagamento agli assistiti inviati dall'Inail. L'Inail, verificata la regolarità dell'erogazione delle prestazioni, corrisponderà alla Struttura le seguenti tariffe uniche omnicomprendenti:

- 250 euro per ogni giorno di ricovero ordinario fino a 40 giorni;
- 150 euro per ogni giorno di ricovero ordinario oltre 40 giorni.

Le predette tariffe uniche giornaliere sono incrementate del 30% nel caso in cui le prestazioni riabilitative vengano erogate attraverso l'utilizzo di specifici dispositivi ad alta tecnologia.

Per le prestazioni ambulatoriali sarà corrisposto quanto previsto dal tariffario del Servizio sanitario per ciascuna di esse.

Le tariffe stabilite dal Servizio sanitario regionale sono incrementate del 30% qualora dette prestazioni siano rese con le stesse modalità specificate al comma precedente.

Per le prestazioni non incluse nel tariffario sanitario regionale sarà corrisposto l'importo indicato nel nomenclatore tariffario allegato alla convenzione.

Art. 7

Modalità di fatturazione e pagamento

L'Inail si impegna, a seguito di rendicontazione delle prestazioni erogate, a provvedere al pagamento delle prestazioni stesse entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture elettroniche emesse dalla Struttura utilizzando il Sistema di interscambio.

Art. 8

Accesso alle informazioni

La Struttura, acquisito il consenso dell'assistito, si impegna a mettere a disposizione dell'Inail la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del proprio assistito, utile anche ai fini istituzionali.

Art.9

Responsabilità

La Struttura si obbliga a sollevare l'Inail da ogni e qualsiasi responsabilità, azione e molestia agli effetti di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento per qualsiasi fatto, azione od omissione dei propri dipendenti operanti ai fini dell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 10

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale e avrà una durata di 18 mesi.

Alla scadenza o in caso di esercizio del diritto di recesso di cui all'art.12 dovrà comunque essere fatta salva la necessità di garantire il completamento dei progetti riabilitativi individuali in corso di attuazione.

La convenzione stessa è rinnovabile, per ulteriori 18 mesi, previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 11

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal

regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 12
Recesso unilaterale

Alle parti è data facoltà di recedere in ogni momento dalla convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni con comunicazione scritta e motivata da inviare tramite PEC, fermo restando quanto previsto all'art 10.

Art. 13
Controversie

Il foro competente in ordine a qualsiasi controversia possa nascere in fase di applicazione della presente convenzione è quello di Bari.

Art. 14
Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al d.p.r. n. 642/1972 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del d. p. r. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che ne farà richiesta. Il presente documento informatico è sottoscritto dalle parti con firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" come modificato dal d. lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010 e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Per l'Inail – Direzione regionale
per la Puglia
Il Direttore regionale
dr. Giuseppe Gigante

Per la Struttura
CON.S.S.I.
Il legale rappresentante
Sig. Salvatore Accarrino